



Decreto Dirigenziale n. 97 del 12/05/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). DINIEGO AUTORIZZAZIONE. DITTA:
"LA NUOVA EDILIZIA S.N.C." DEI F.LLI PALMIERI. ATTIVITA': FRANTUMAZIONE INERTI.
SEDE OPERATIVA: CALABRITTO, C.DA BRALIA, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione di conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0833778 del 18 ottobre 2010 la ditta in oggetto ha presentato, ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., domanda di autorizzazione per lo stabilimento di FRANTUMAZIONE INERTI, sito in Calabritto, c.da Bralia, s. n.;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con:
 - a. descrizione del ciclo produttivo;
 - b. individuazione delle tecniche atte a prevenire l'inquinamento;
 - c. caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
 - a) è nuovo, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "i", D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b) non risulta in esercizio;
- CHE con nota prot. n. 0843584 del 20 ottobre 2010 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il giorno 11 novembre, più volte deserta per mancato quorum e nuovamente fissata (in via definitiva, data l'improrogabilità, a termini di legge, del procedimento amministrativo) al 25 gennaio 2011, seduta anch'essa deserta;
- CHE nel corso di tale seduta, ad iniziativa del gestore è stata presentata documentazione integrativa, acquisita in pari data al prot. n. 0056014, tra cui l'atto, emesso con prot. n. 6046/2010 dai competenti uffici comunali e dal quale risulta il motivato parere sfavorevole, espresso dall'U.T.C. a domanda di "...permesso di costruire per il cambio destinazione d'uso...";
- CHE il procedimento amministrativo è, pertanto, concluso senza che, nell'appropriata sede, sia stato possibile acquisire alcun altro parere, reso in via definitiva dalle diverse Amministrazioni coinvolte (eccetto quello pronunciato dall'A.R.P.A.C. nell'ultima Conferenza di Servizi);
- CHE, ciò stante, ai sensi della legge n. 241/90, ss. mm. ii. (art. 14-ter, commi 6-bis e 7), con nota prot. n. 0085878 del 3 febbraio 2011, non risultando atti utili a "... dimostrare...cambi di destinazione urbanistica dell'area ove dovrebbe andare a svolgersi l'attività...", lo scrivente ha comunicato il proprio parere non favorevole sulla domanda d'autorizzazione;
- CHE contestualmente, ai sensi dell'art. 10-bis Legge n. 241/1990, ss. mm. ii., alla ditta richiedente è stata preavvisata l'emissione del diniego, con assegnazione del perentorio termine di gg. 10 per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, per il cui effetto possa determinarsi il diverso e favorevole esito del procedimento;
- CHE finora nulla risulta acquisito a riscontro della citata nota prot. n. 0085878/2011;

RITENUTO:

- doversi rilasciare alla ditta in oggetto il provvedimento di diniego dell'autorizzazione;

VISTI:

1. la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
2. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
3. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
4. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;

6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di NON AUTORIZZARE "LA NUOVA EDILIZIA" S.N.C. dei F.lli Palmieri per lo stabilimento di FRANTUMAZIONE INERTI, sito in Calabritto, c.da Bralia, s. n.;
- 3) di notificare il presente atto alla testé citata impresa, nella sede predetta;
- 4) di specificare espressamente – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – che avverso di esso, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 5) d'inviarne copia al Comune di Calabritto, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C. – Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 6) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01–Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Michele Palmieri)